Codice A1824B
D.D. 13 ottobre 2026, n. 1993
Concessione d'uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale ''La Benedicta'' siti nei Comuni di Bosio (AL), Lerma (AL) e Mornese (AL) alla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi s.r.l. per il mantenimento ed esercizio di un gasdotto denominato ''Pioltello (MI) - Cornigliano (GE)''.Approvazione contratto rep. n° 1361 del 30.09.2026. Accertamenti per un totale complessivo di € 8.340,00 sul cap. 30195 del Bil..

ATTO DD 1993/A1824B/2026 DEL 13/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Concessione d'uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta" siti nei Comuni di Bosio (AL), Lerma (AL) e Mornese (AL) alla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi s.r.l. per il mantenimento ed esercizio di un gasdotto denominato "Pioltello (MI) – Cornigliano (GE)".Approvazione contratto rep. n° 1361 del 30.09.2026. Accertamenti per un totale complessivo di € 8.340,00 sul cap. 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028, annualità 2026, 2027 e 2028. Annotazioni per € 2.780,00 sul capitolo di bilancio corrispondente al cap. 30195/26 per ciascuna annualità dal 2029 al 2044.Deposito cauzionale, accertamento ed impegno di € 1.117,00 capp. 68080/26–448040/26 e Indennizzo di €1.158,00 cap.30200 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Visti la:

- D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022;
- la DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale a seguito della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale entrata in vigore il 1° giugno 2025, il Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A ha cambiato denominazione in "Settore Lavori forestali e vivai A1824B".
- l'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica

delle foreste” cosi’ come modificato dall’art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009”;

- l’art 13 comma 2 della legge regionale n.18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico- forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale" che ha sostituito il comma 3 bis dell’articolo 16 della legge regionale 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” e ha stabilito che la gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).”

Premesso che:

Premesso che:

- con nota prot. n°32248/A1800A pervenuta in data 13.07.2026 la Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. (attuale denominazione) con sede legale a Milano (MI) in Via Bisceglie n.66, codice fiscale e partita I.V.A. 12874240158, legalmente rappresentata in qualità di procuratore dalla dott.ssa Irene Borroni, codice fiscale *omissisomissis*, ha presentato istanza di rinnovo della concessione rep. n°973 del 20.03.2007 già intestata alla Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. (precedente ragione sociale della società istante) e scadente il 01.05.2026 avente per oggetto l’uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale “La Benedicta” siti nei Comuni di Bosio (AL), Lerma (AL) e Mornese (AL) per anni 19 (diciannove), per il mantenimento ed esercizio di un gasdotto denominato “Pioltello (MI) – Cornigliano (GE)” e distinti a catasto come segue:

Comune di Bosio (AL)

- foglio 24, parte dei mappali 3-4-16-19;
- foglio 29, parte dei mappali 1-35--41-42-48-50;
- foglio 32, parte dei mappali 6-7-31;
- foglio 40, parte dei mappali 36-37-38-39-41-42-43-74-75- 90-105;
- foglio 41, parte dei mappali 4-7-8- 9 -10-11-14-18-39-40-41-70-72-77-78;
- foglio 46, parte dei mappali 2-4-8-14-16-22-24-33-34-35;
- foglio 48, parte del mappale 1;

Comune di Lerma (AL)

- foglio 17, parte del mappale 40;

Comune di Mornese (AL)

- foglio 16, parte del mappale 10
- si è provveduto all’esame, in via preliminare, dell’istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava della presentazione di alcun progetto definitivo in quanto la servitù concessa non è oggetto di variazioni alle opere già autorizzate ed eseguite (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 14 comma 4);
- si è data notizia dell’istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):
- Albo pretorio dei Comuni di di Bosio (AL), Lerma (AL) e Mornese (AL) in data 15.07.2026 prot. n° 32679/A1800A;
- Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 15.07.2026 prot. n° 32680/A1800A;
- successivamente alle suddette pubblicazioni, non sono pervenute ulteriori manifestazioni d’interesse per l'utilizzo degli stessi beni per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 22.09.2026 prot. n. 42908/A1800A;

- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmessa producendo l'originale firmato per accettazione in data 23.09.2026 prot. n° 43226/A1800A;
- l'atto di concessione repertoriato in data 30.09.2026 con il n°1361, allegato alla presente determinazione, è agli atti presso il Settore.

Dato atto che:
- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza, si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art.14 del Regolamento regionale n.3/R/2013.

Ritenuto pertanto:
- di poter provvedere all'assegnazione dei beni regionali richiesti per la durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza dal 30.09.2026 al 29.09.2045 al canone annuo di Euro 2.780,00 da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata ai sensi dell'art.2 del rep. n°1361/2026 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto rep n°1361 del 30.09.2026;
- di accertare l'importo di Euro 1.158,00 sul Capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028, annualità 2026, dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. (codice soggetto 395948) a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione (da maggio 2026 a settembre 2026);
- di accertare l'importo di Euro 1.117,00 sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l., (codice soggetto 395948) a titolo di aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21.02.13 n. 3/R ad integrazione di quello precedentemente versato di Euro 273,00 (reversale n.4389/07), in relazione al contratto rep. n° 973 del 20.03.2007;
- di impegnare a favore della Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. (codice soggetto 395948) l'importo di Euro 1.117,00 sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a titolo di adeguamento cauzionale;

- di accertare l'importo di Euro 2.780,00 sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028, annualità 2026, 2027 e 2028 per un totale complessivo di Euro 8.340,00, dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. (codice soggetto 395948) a titolo di canone annuo ai sensi dell'art.2 del contratto rep. n°1361/2026 (da corrispondersi nei rispettivi esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028) ciascuno riferito rispettivamente ai seguenti periodi:
dal 30.09.2026 al 29.09.2027, dal 30.09.2027 al 29.09.2028 e dal 30.09.2028 al 29.09.2029;
- di annotare l'importo di Euro 2.780,00 per ciascuna annualità dal 2029 al 2044 sul capitolo di bilancio corrispondente al capitolo 30195/26 per un totale complessivo di Euro 44.480,00 dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. (codice soggetto 395948) a titolo di canone annuo ai sensi dell'art. 2 del rep. 1361/2026 (da corrispondersi nei rispettivi esercizi dal 2029 al 2044) e riferito al periodo dal 30.09.2029 al 29.09.2045;

Di demandare ad un successivo provvedimento l'accertamento annuale degli importi dovuti a conguaglio dal concessionario, conseguenti agli aggiornamenti ISTAT non ancora intervenuti, decorrenti dal 2027 nella misura corrispondente alla variazione annua dell'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai,verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Dato atto che:
- il versamento del canone annuo verrà eseguito con modalità PagoPa e alla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. verrà inviato per ogni annualità, un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione. Il versamento dovrà essere eseguito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.
- gli accertamenti/annotazioni non sono stati già assunti con precedenti atti amministrativi;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del

D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25.01.2024;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 18 del 18 aprile 2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021, modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023;
- DGR 3-2182 del 30 gennaio 2026 Approvazione del PIAO per gli anni 2026-2028 della Regione Piemonte;
- Legge regionale 3 febbraio 2026 n.3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. N.1-2209 del 9 febbraio 2026"Decreto legislativo n.118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13.Legge regionale n.3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026/2028).Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizione di natura autorizzatoria;
- Legge regionale n. 17 del 5 agosto 2026 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie;
- D.G.R. 7 Agosto 2026, n. 11-2973 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";

determina

Per quanto in premessa indicato:
1) di approvare la concessione avente per oggetto l'uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta" siti nei Comuni di Bosio (AL), Lerma (AL) e Mornese (AL), per il mantenimento ed esercizio di un gasdotto denominato "Pioltello (MI) – Cornigliano (GE)" e distinti a catasto come segue:
Comune di Bosio (AL)
foglio 24, parte dei mappali 3-4-16-19;
foglio 29, parte dei mappali 1-35--41-42-48-50;
foglio 32, parte dei mappali 6-7-31;
foglio 40, parte dei mappali 36-37-38-39-41-42-43-74-75- 90-105;
foglio 41, parte dei mappali 4-7-8- 9 -10-11-14-18-39-40-41-70-72-77-78;
foglio 46, parte dei mappali 2-4-8-14-16-22-24-33-34-35;
foglio 48, parte del mappale 1;
Comune di Lerma (AL)
foglio 17, parte del mappale 40;
Comune di Mornese (AL)
foglio 16, parte del mappale 10
2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 19 (diciannove), con decorrenza dal 30.09.2026 al 29.09.2045 al canone annuo di Euro 2.780,00 approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione rep n°1361 del 30.09.2026;
3) di accertare l'importo di Euro 1.158,00 sul Capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione (da maggio 2026 a settembre 2026), soggetto debitore: Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. - codice soggetto n. 395948.
4) di accertare l'importo di Euro 1.117,00 sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l., a titolo di aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21.02.13 n. 3/R ad integrazione di quello precedentemente versato di Euro 273,00 in relazione al contratto rep. n° 973 del 20.03.2007, soggetto debitore Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l., codice soggetto 395948:
5) di impegnare a favore della Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. (codice soggetto 395948) l'importo di Euro 1.117,00 sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, a titolo di adeguamento cauzionale;
6) di accertare l'importo di Euro 2.780,00 sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028, annualità 2026, 2027 e 2028 per un totale complessivo di Euro 8.340,00, dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. a titolo di canone annuo ai sensi dell'art.2 del contratto rep. n°1361/2026 (da corrispondersi nei rispettivi esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028) ciascuno riferito rispettivamente ai seguenti periodi:
dal 30.09.2026 al 29.09.2027, dal 30.09.2027 al 29.09.2028 e dal 30.09.2028 al 29.09.2029
soggetto debitore: Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. - codice soggetto n. 395948;
7) di annotare l'importo di Euro 2.780,00 per ciascuna annualità dal 2029 al 2044 sul capitolo di bilancio corrispondente al capitolo 30195/26 dovuto dalla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. a titolo di canone annuo ai sensi dell'art. 2 del rep. 1361/2026 (da corrispondersi nei rispettivi esercizi dal 2029 al 2044) e riferito al periodo dal 30.09.2029 al 29.09.2045 per un totale complessivo di Euro 44.480,00 - soggetto debitore: Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. - codice soggetto n. 395948;
Di demandare ad un successivo provvedimento l'accertamento annuale degli importi dovuti a conguaglio dal concessionario, conseguenti agli aggiornamenti ISTAT non ancora intervenuti, decorrenti dal 2027 nella misura corrispondente alla variazione annua dell'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Si dà atto che le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Valeria Scovero)

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. concessione_rep_1361.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Rep. n. 1361

CONCESSIONE DI TERRENI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE “LA BENEDICTA”,SITI NEI COMUNI DI BOSIO (AL), LERMA (AL) E MORNESE (AL), ALLA SOCIETA’ AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.R.L. PER IL MANTENIMENTO ED ESERCIZIO DI UN GASDOTTO DENOMINATO “PIOLTELLO (MI) – CORNIGLIANO (GE)”.

Con il presente atto la Regione Piemonte (in questo atto concedente), c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Lavori forestali e vivai, Ing. Franco Brignolo codice fiscale [redacted] domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte 1, abilitato alla stipulazione della presente scrittura privata dall’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23

C O N C E D E

alla Società Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l. (in questo atto concessionario) con sede legale a Milano (MI) in Via Bisceglie n.66, codice fiscale e partita I.V.A. 12874240158, legalmente rappresentata in qualità di procuratore dalla dott.ssa Irene Borroni, codice fiscale [redacted] domiciliata per la carica presso la sede della società (procura rep. n° 36550, racc. 10652 del 31.03.2026, registrata a Milano DP I - Agenzia delle Entrate n.23507 del 31.03.2026), l’uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale “La Benedicta”, distinti a catasto come segue:

Comune di Bosio (AL)

- foglio 24, parte dei mappali 3-4-16-19;
- foglio 29, parte dei mappali 1-35--41-42-48-50;
- foglio 32, parte dei mappali 6-7-31;
- foglio 40, parte dei mappali 36-37-38-39-41-42-43-74-75- 90-105;
- foglio 41, parte dei mappali 4-7-8- 9 -10-11-14-18-39-40-41-70-72-77-78;
- foglio 46, parte dei mappali 2-4-8-14-16-22-24-33-34-35;

- foglio 48, parte del mappale 1;

Comune di Lerma (AL)

- foglio 17, parte del mappale 40;

Comune di Mornese (AL)

- foglio 16, parte del mappale 10

come da allegata cartografia,per il mantenimento ed esercizio di un gasdotto denominato “Pioltello (MI) – Cornigliano (GE) avente le seguenti caratteristiche:

- diametro tubazione 12” (dodici pollici);
- interramento tubazione m. 1 (uno) circa;
- lunghezza impianto per la parte insistente su proprietà della Regione Piemonte m 5.673 (cinquemilaseicentosettantatre) circa;

fascia di rispetto m. 3 (tre) dall’asse della tubazione (metri sei in totale).

Si precisa che alcuni terreni oggetto della presente concessione risultano parzialmente sovrapposti a concessioni attive (gestori di rete, enti parco locali ed aziende agricole), senza tuttavia che il tracciato del gasdotto generi alcuna interferenza funzionale o materiale con esse.

La concessione verrà assentita sotto l’osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1 - La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e alla scadenza si intenderà risolto di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all’Amministrazione Regionale almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall’Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 2.780,00 da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 1.117,00 ad integrazione di quello precedentemente versato di Euro 273,00, in relazione al contratto rep. n° 973 del 20.03.2007.

Per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, viene stimato un indennizzo pari a Euro 1.158,00 che dovrà essere versato contestualmente agli importi di cui sopra.

Art. 3 - Il concedente si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente concessione imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con l'assetto idrogeologico del sito.

Art. 4 - La concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo ecc…) in quanto resta l'obbligo del concessionario eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al concedente.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara unico responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, pertanto la concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale per l'interruzione del servizio dovuto per qualsiasi ragione.

Art. 6 - La concessione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del concessionario, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare dalla presente concessione.

Art. 7 - Il concessionario potrà accedere ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari alla sorveglianza, manutenzione, esercizio ed eventuali riparazioni.

Art. 8 - Il concessionario è autorizzato ad effettuare il taglio delle piante e della vegetazione esclusivamente sulla superficie oggetto di concessione, per una larghezza massima di 6 (sei) metri, corrispondente a 3 (tre) metri a destra e 3 (tre) metri a sinistra rispetto all'asse della tubazione.

Il materiale di risulta, i residui legnosi, i rami e i cimali dovranno essere temporaneamente stoccati unicamente all'interno della suddetta area e non potranno, in alcun caso, essere depositati al di fuori della stessa.

Tutte le operazioni di taglio e di sgombero del materiale di risulta dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche previste dal D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i. (Regolamento forestale regionale).

Durante l'accesso ai luoghi e l'esecuzione dei lavori sulla superficie della condotta, il concessionario dovrà adottare ogni cautela necessaria al fine di evitare danni alle proprietà confinanti; qualora si verifichino danneggiamenti, il concessionario sarà

obbligato al ripristino dello stato dei luoghi .

Art. 9 - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione,da notificare all'Amministrazione Regionale mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della data di ricezione. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.La remissione in pristino dell'area dovrà essere effettuata a cura e spese del concessionario.

Art. 10 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta del concedente, pena la revoca della concessione.

Art. 11 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai terreni dati in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 12 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni nello stato in cui a quel momento si trovano, riconoscendo espressamente che eventuali opere, modifiche o spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta all'Amministrazione Regionale nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione. Qualora la presente concessione non venisse rinnovata, il concessionario dovrà demolire l'impianto a sua cura e spese e ad eseguire le relative opere di ripristino.

Art. 13 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la

concessione stessa.

Art. 14 - L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene. In tal caso sarà cura dell’Amministrazione mettere a disposizione del concessionario altro luogo adatto all’esercizio in parola.

Art. 15 - Tutte le spese, le imposte e gli oneri accessori relativi al presente atto, ivi comprese l’imposta di bollo, l’imposta di registro e gli adempimenti necessari per la registrazione dell'atto concessorio presso gli uffici competenti, sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

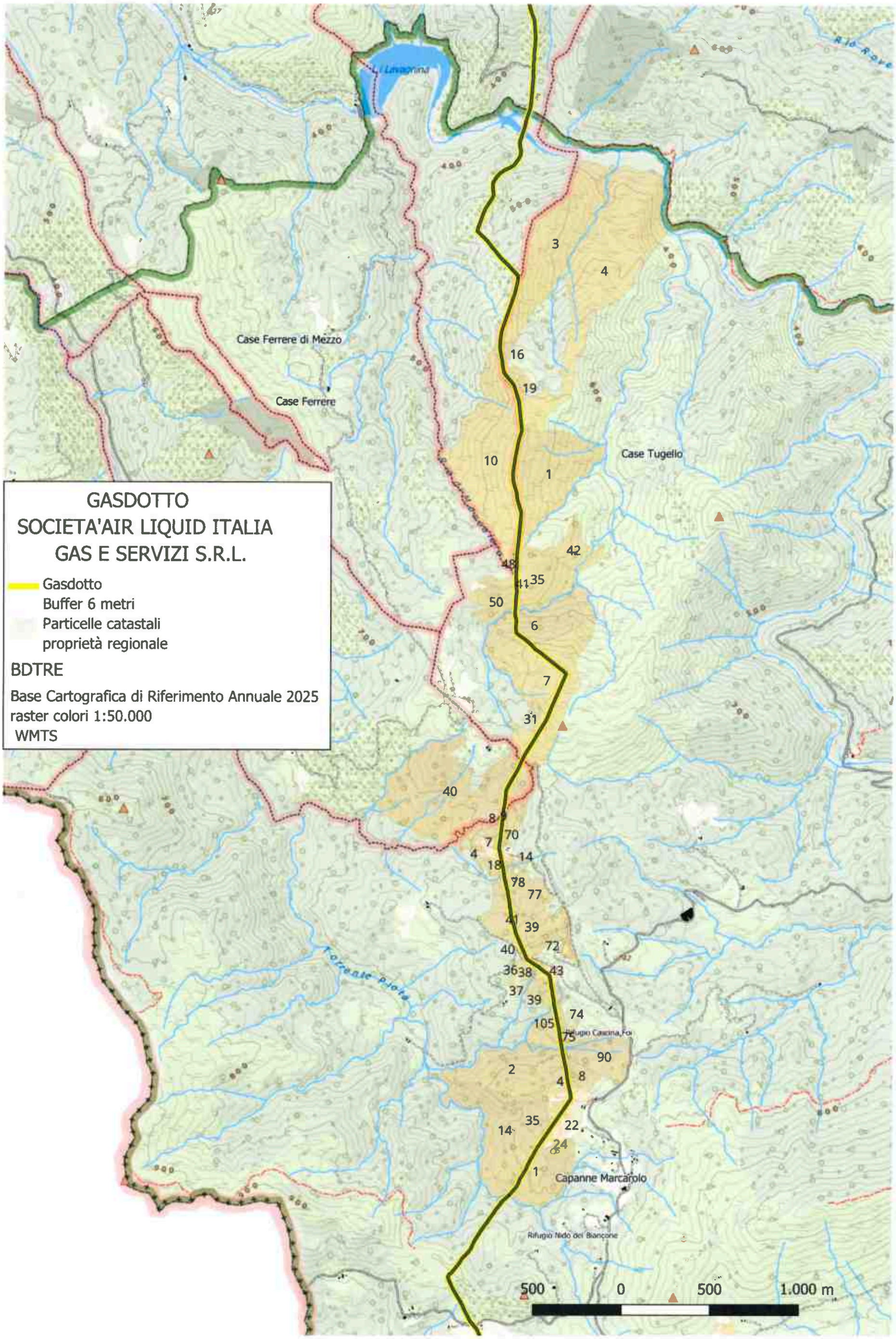
Torino, li 30 settembre 2026

IL CONCEDENTE

firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO

firmato digitalmente


GASDOTTO
SOCIETA'AIR LIQUID ITALIA
GAS E SERVIZI S.R.L.
Gasdotto
Buffer 6 metri
Particelle catastali
proprietà regionale
BDTRE
Base Cartografica di Riferimento Annuale 2025
raster colori 1:50.000
WMTS
Case Ferrere di Mezzo
Case Ferrere
Case Tugello
Capanne Marcarolo
Rifugio Nido del Biancone
Rifugio Cascina Fox
Torrente Piota
Rio Rove
500
0
500
1.000 m